

Articolo 2. *Definizioni.*

Ai fini della presente legge, si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) "Oli da cucina esausti": rifiuti di grassi vegetali e animali generati dopo essere stati utilizzati per la cottura di alimenti in abitazioni, centri e istituzioni, alberghi, ristoranti e simili.
- b) "Oli esausti": tutti gli oli industriali o lubrificanti, di origine minerale, naturale o sintetica, divenuti impropri all'uso cui erano inizialmente destinati, in particolare gli oli esausti provenienti dai motori a combustione e dai cambi, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e circuiti idraulici, esclusi gli oli da cucina esausti.
- c) "Operatore": qualsiasi persona fisica o giuridica che provvede al recupero o allo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi coloro che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- d) "Attrezzo da pesca": qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell'acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o d'acqua, o che galleggia sulla superficie ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine o delle acque interne.
- e) "Autorità competente": il soggetto incaricato di svolgere le funzioni previste dalla legge, designato, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Governo e dalle amministrazioni pubbliche: l'amministrazione generale di Stato, le comunità autonome, nonché le città di Ceuta e Melilla per l'esecuzione della presente legge, le amministrazioni provinciali e gli enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 12.
- f) "Spazzatura": rifiuti che non vengono depositati nei luoghi previsti e che finiscono abbandonati in aree naturali o urbane, richiedendo un'operazione di pulizia ordinaria o straordinaria per ripristinare la situazione iniziale.
- g) "Rifiuti organici": rifiuti vegetali biodegradabili provenienti da abitazioni, giardini, parchi e dal settore dei servizi, nonché rifiuti alimentari e di cucina provenienti da abitazioni, uffici, ristoranti, grossisti, mense, catering e locali di vendita al dettaglio, tra gli altri, e rifiuti analoghi provenienti da impianti di trasformazione alimentare.
- h) "Commercializzazione": la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato nazionale nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito.
- i) "Compost": materiale organico igienizzato e stabilizzato ottenuto dal trattamento biologico aerobico e termofilo controllato di rifiuti biodegradabili raccolti separatamente. I materiali biostabilizzati non sono considerati compost.
- j) "Digestato": materiale organico ottenuto dal trattamento biologico anaerobico di rifiuti biodegradabili raccolti separatamente. Il materiale biostabilizzato non è considerato digestato.
- k) "Economia circolare": sistema economico in cui il valore dei prodotti, dei materiali e delle altre risorse dell'economia viene mantenuto il più a lungo possibile, migliorando il loro uso efficiente nella produzione e nel consumo, riducendo così l'impatto ambientale del loro utilizzo, minimizzando i rifiuti e il rilascio di sostanze pericolose in tutte le fasi del loro ciclo di vita, anche attraverso l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.
- l) "Smaltimento": qualsiasi operazione che non sia il recupero anche se l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o materiali, a condizione che questi non superino il 50 % in peso dei rifiuti trattati, o il recupero di energia. Un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento figura nell'allegato III.
- m) "Imballaggio": un imballaggio ai sensi dall'articolo 2, paragrafo 1, della legge 11/1997, del 24 aprile 1997, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- n) "Gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresa la selezione e altre operazioni preliminari; nonché la supervisione di tali operazioni e la cura dei siti di smaltimento. Sono incluse anche le azioni intraprese in qualità di commerciante o intermediario.
- ñ) "Gestore dei rifiuti": la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, registrata mediante autorizzazione o comunicazione, che effettua una qualsiasi delle operazioni di gestione dei rifiuti, sia esso o meno il produttore dei rifiuti.
- o) "Impianti portuali di raccolta": impianti portuali di raccolta, come definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regio decreto 1381/2002, del 20 dicembre 2002, sugli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
- p) "Immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato nazionale.
- q) "Materiale biostabilizzato": materiale con contenuto organico ottenuto da impianti di trattamento meccanico biologico di rifiuti misti.
- r) "Migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili come definite nell'articolo 3, paragrafo 12, del testo consolidato della legge sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento, approvato con regio decreto legislativo 1/2016, del 16 dicembre, che approva il testo consolidato della legge sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.
- s) "Commerciante": qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel ruolo di committente nell'acquisto e successiva vendita di rifiuti, comprese quelle che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.
- t) "Norma armonizzata": una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 2, punto 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normalizzazione europea, che modifica le direttive del Consiglio 89/686/CEE e 93/15/CEE e le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,

2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

u) "Plastica": materiale costituito da un polimero come definito all'articolo 3, punto 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che possono fungere da componente strutturale principale dei prodotti finali, ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Le vernici, gli inchiostri e gli adesivi che sono materiali polimerici non sono inclusi.

v) "Plastica biodegradabile": una plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica in modo tale che finisca per decomorsi in biossido di carbonio (CO₂), biomassa e acqua, ed è, in conformità alle norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.

w) "Plastica oxo-degradabile": materie plastiche che includono additivi che, attraverso l'ossidazione, comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

x) "Detentore di rifiuti": il produttore di rifiuti o un'altra persona fisica o giuridica che sia in possesso di rifiuti. Il proprietario catastale dell'appezzamento su cui si trovano i rifiuti abbandonati o i rifiuti è considerato il detentore dei rifiuti, essendo responsabile amministrativamente per tali rifiuti, tranne nei casi in cui sia possibile identificare l'autore materiale dell'abbandono o il precedente detentore.

y) "Preparazione al riutilizzo": operazioni di controllo, pulizia o riparazione di recupero, mediante le quali prodotti o componenti di prodotti divenuti rifiuti sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza alcun altro pretrattamento e cessano di essere considerati rifiuti se sono conformi alle norme tecniche e di prodotto applicabili.

z) "Prevenzione": tutte le misure adottate nelle fasi di concezione e progettazione, produzione, distribuzione e consumo di una sostanza, materiale o prodotto, volte a ridurre:

- 1.° La quantità di rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione della durata di vita dei prodotti;
- 2.° Gli impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana dei rifiuti generati, compreso il risparmio nell'uso di materiali o energia;
- 3.° Il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti.

aa) "Prodotto di plastica monouso": un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica e che non è stato concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nell'arco della sua vita, più viaggi o rotazioni, venendo restituito a un produttore per essere ricaricato o riutilizzato per lo stesso scopo per cui è stato concepito.

ab) "Produttore di rifiuti": qualsiasi persona fisica o giuridica la cui attività produce rifiuti (produttore originario dei rifiuti) o qualsiasi persona che effettua operazioni di pre-trattamento, miscelazione o altre operazioni che comportano un cambiamento della natura o della composizione di tali rifiuti. Nel caso di merci rimosse dai servizi di controllo e di ispezione presso le strutture di frontiera, il detentore delle merci o l'importatore o l'esportatore delle stesse ai sensi della definizione della legislazione doganale è considerato un produttore di rifiuti. Nel caso di beni rimossi dalle autorità di polizia nell'ambito di confische o sequestri effettuati su ordine del tribunale, il proprietario dei beni è considerato il produttore dei rifiuti.

ac) "Produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che sviluppa, produce, lavora, tratta, riempie, vende o importa prodotti a titolo professionale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata per la loro immissione sul mercato nazionale. Sono inclusi coloro che sono stabiliti nel territorio nazionale e immettono i prodotti sul mercato nazionale, nonché coloro che si trovano in un altro Stato membro o in un paese terzo e vendono direttamente a famiglie o utenti diversi dalle famiglie mediante contratti a distanza, intesi come contratti nell'ambito di un sistema organizzato per la vendita o la fornitura di servizi a distanza, senza la presenza fisica e simultanea delle parti del contratto, e in cui una o più tecniche di comunicazione a distanza, come la posta, internet, il telefono o il fax, sono state utilizzate esclusivamente fino al momento della conclusione del contratto e al momento della conclusione del contratto stesso.

Le piattaforme di e-commerce, in qualità di produttori di prodotti, assumono obblighi finanziari e di rendicontazione, nonché obblighi organizzativi, se del caso, nel caso in cui un produttore, come definito nel comma precedente, stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, agisca attraverso di loro e non sia iscritto nei registri esistenti sulla responsabilità estesa del produttore e non rispetti gli altri obblighi derivanti dai regimi di responsabilità estesa del produttore. A tal fine, la piattaforma di e-commerce può effettuare un'unica registrazione per tutti i prodotti interessati per i quali assume lo status di produttore del prodotto e deve tenere un registro di tali prodotti.

ad) "Prodotti del tabacco": prodotti del tabacco come definiti nell'articolo 3, lettera ac) del regio decreto 579/2017, del 9 giugno, che disciplina alcuni aspetti relativi alla fabbricazione, presentazione e commercializzazione dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

ae) "Punto pulito": struttura di stoccaggio nell'ambito della raccolta di un ente locale, dove i rifiuti domestici vengono raccolti separatamente.

af) "Riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di scarto vengono riconvertiti in prodotti, materiali o sostanze, sia per lo scopo originario che per qualsiasi altro scopo. Comprende la trasformazione del materiale organico, ma non il recupero energetico o la trasformazione in materiali da utilizzare come combustibile o per operazioni di riempimento.

ag) "Raccolta": la raccolta, la selezione preliminare e il deposito preliminare dei rifiuti, in modo professionale, ai fini del successivo trasporto a un impianto di trattamento.

ah) "Raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato, secondo la sua tipologia e natura, per facilitare un trattamento specifico.

ai) "Rigenerazione degli oli esausti": qualsiasi operazione di riciclaggio che consente di produrre oli di base mediante la raffinazione degli oli usati, in particolare rimuovendo i contaminanti, i prodotti di ossidazione e gli additivi contenuti in tali oli.

aj) "Regime di responsabilità estesa del produttore": l'insieme delle misure adottate per garantire che i produttori di prodotti si assumano la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa per la gestione della fase dei rifiuti del ciclo di vita di un prodotto.

ak) "Riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui vengono utilizzati rifiuti idonei non pericolosi a scopo di bonifica di aree scavate o per scopi ingegneristici in ambito paesaggistico. I rifiuti utilizzati per il riempimento devono sostituire i materiali non di rifiuto, essere adatti alle summenzionate finalità ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria per assolvere tali funzioni. Nel caso in cui le operazioni di riempimento siano finalizzate alla bonifica delle aree scavate, tali operazioni devono essere giustificate dalla necessità di ripristinare la topografia originale del terreno.

al) "Rifiuti": qualsiasi sostanza od oggetto che il proprietario getta o ha l'intenzione o l'obbligo di gettare.

am) "Rifiuti di attrezzi da pesca": qualsiasi attrezzo da pesca che rientri nella definizione di rifiuto, compresi i componenti, le sostanze o i materiali separati che facevano parte dell'attrezzo da pesca o che vi erano attaccati quando è stato scartato. Sono inclusi anche gli attrezzi da pesca e i relativi componenti abbandonati o persi.

an) "Rifiuti non pericolosi": rifiuti non contemplati dal paragrafo (añ) del presente articolo.

añ) "Rifiuti pericolosi": rifiuti che presentano una o più delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato I e rifiuti classificati come rifiuti pericolosi dal governo in conformità alle disposizioni della normativa dell'Unione europea o delle convenzioni internazionali di cui la Spagna è parte contraente. Questa definizione comprende anche i contenitori e gli imballaggi contenenti residui o contaminati da sostanze o preparati pericolosi, a meno che non si dimostri che non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolosità elencate nell'allegato I.

ao) "Rifiuti agricoli e forestali": rifiuti generati da attività agricole, zootecniche e forestali.

ap) "Rifiuti alimentari": tutti i prodotti alimentari, come definiti nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che ne stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, che sono diventati rifiuti.

aq) "Rifiuti commerciali": rifiuti generati dall'attività di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, da servizi di ristorazione e bar, da uffici e mercati, nonché dal resto del settore dei servizi.

ar) "Rifiuti di competenza locale": rifiuti gestiti da enti locali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 5.

as) "Rifiuti di costruzioni e demolizioni": rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione.

at) "Rifiuti domestici": rifiuti pericolosi o non pericolosi generati nelle abitazioni a seguito di attività domestiche. Anche i rifiuti simili per composizione e quantità generati nei servizi e nelle industrie, che non sono prodotti come risultato dell'attività del servizio o dell'industria stessa, sono considerati rifiuti domestici.

Rientrano in questa categoria anche i rifiuti prodotti nelle abitazioni tra cui olio da cucina usato, da apparecchiature elettriche ed elettroniche, tessuti, batterie, accumulatori, mobili, infissi e materassi, nonché i rifiuti e le macerie derivanti da piccoli lavori di costruzione e di riparazione domestica.

Sono considerati rifiuti domestici, i rifiuti derivanti dalla pulizia di strade pubbliche, aree verdi, aree ricreative e spiagge, animali domestici morti e veicoli abbandonati.

au) "Rifiuti industriali": rifiuti risultanti dai processi di produzione, trasformazione, uso, consumo, pulizia o manutenzione generati dall'attività industriale come risultato della sua attività principale.

av) "Rifiuti urbani":

1.° Rifiuti misti e rifiuti domestici raccolti separatamente, tra cui carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessuti, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e accumulatori, rifiuti domestici pericolosi e rifiuti ingombranti, tra cui materassi e mobili;

2.° Rifiuti misti e rifiuti raccolti separatamente da altre fonti, quando tali rifiuti sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non comprendono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, degli impianti fognari e degli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli a fine vita, i rifiuti di costruzione e demolizione.

Questa definizione è introdotta al fine di determinare l'ambito di applicazione degli obiettivi in termini di preparazione per il

riutilizzo e il riciclaggio e i suoi standard di calcolo stabiliti nella presente legge e non pregiudica la distribuzione delle responsabilità per la gestione dei rifiuti tra operatori pubblici e privati alla luce della ripartizione dei poteri stabilita nell'articolo 12, paragrafo 5.

aw) "Riutilizzo": qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti di prodotti che non sono rifiuti vengono riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati concepiti.

ax) "Terreno contaminato": terreno le cui caratteristiche sono state alterate negativamente dalla presenza di componenti chimici pericolosi derivanti dall'attività umana in una concentrazione tale da costituire un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, secondo i criteri e gli standard determinati dal governo.

ay) "Trasporto di rifiuti": operazione di gestione che consiste nella movimentazione professionale di rifiuti per conto di terzi, effettuata da imprese nell'ambito della loro attività professionale, indipendentemente dal fatto che questa sia o meno la loro attività principale.

az) "Trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, compresa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento.

ba) "Trattamento intermedio": operazioni di recupero R12 e R13 e operazioni di smaltimento D8, D9, D13, D14 e D15, in conformità agli allegati II e III.

bb) "Recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia un rifiuto che serve a uno scopo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per svolgere una particolare funzione, o un rifiuto che viene preparato per svolgere tale funzione, nell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero figura nell'allegato II.

bc) "Recupero di materiali": qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento in materiali destinati a essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per generare energia. Comprende, tra le altre operazioni, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica a:

- a) Tutti i tipi di rifiuti, tenendo conto delle esclusioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
- b) Prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato I. Qualsiasi prodotto realizzato con plastica oxo-degradabile e attrezzo da pesca contenente plastica.
- c) Qualora le misure previste per questi prodotti di plastica possano entrare in conflitto con le altre disposizioni della presente legge o con la normativa sugli imballaggi, prevarranno le misure previste dalla presente legge per questi prodotti di plastica;
- d) Terreni contaminati, che sono disciplinati dal titolo VIII.

2. La presente legge non si applica a:

- a) Emissioni nell'aria disciplinate dalla legge 34/2007, del 15 novembre 2007, sulla qualità dell'aria e la protezione dell'atmosfera, nonché l'anidride carbonica catturata e trasportata ai fini dello stoccaggio geologico ed effettivamente stoccata in formazioni geologiche ai sensi della legge 40/2010, del 29 dicembre, sullo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica. Essa non si applica neppure allo stoccaggio geologico dell'anidride carbonica effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi, a condizione che la capacità di stoccaggio prevista sia inferiore a 100 chilotonnellate;
- b) terreni scavati che non superano i criteri e gli standard per essere dichiarati contaminati e altri materiali naturali scavati durante le attività di costruzione, qualora sia certo che tali materiali saranno utilizzati per la costruzione allo stato naturale nel sito o nel cantiere in cui sono stati estratti.
- c) Rifiuti radioattivi.
- d) Esplosivi declassificati.
- e) Materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 3, lettera b), paglia e altri materiali naturali, agricoli o forestali non pericolosi utilizzati negli allevamenti e nelle aziende agricole, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa attraverso processi o metodi che non mettono in pericolo la salute umana o danneggiano l'ambiente.

3. La presente legge non si applica ai rifiuti elencati di seguito, negli aspetti già regolamentati da altre norme comunitarie o nazionali che incorporano le normative dell'Unione europea nella nostra legislazione, e si applica negli aspetti non disciplinati:

- a) Acque reflue.
- b) Sottoprodotti di origine animale contemplati dal regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

I sottoprodotti di origine animale e i loro prodotti derivati, se destinati all'incenerimento, alla discarica o all'utilizzo in un impianto di digestione aerobica, in un impianto di compostaggio o in un impianto di produzione di combustibili, oppure sono destinati a trattamenti intermedi prima delle operazioni di cui sopra.

- c) Carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, comprese quelle di animali abbattuti ai fini dell'eradicazione di malattie animali, ed eliminate in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.
- d) Rifiuti derivanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento o dall'ammasso di risorse minerarie e dallo sfruttamento

delle cave, ai sensi del regio decreto 975/2009, del 12 giugno, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, alla protezione e al risanamento delle zone interessate dalle attività minerarie.

e) Sostanze diverse dai sottoprodotti di origine animale e non contenenti tali sottoprodotti, destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, la direttiva 80/511/CEE della Commissione, le direttive 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione.

f) Sostanze che non sono né contengono sottoprodotti di origine animale e che sono destinate a essere utilizzate come materie prime per alimenti, come definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002.

4. Fatti salvi gli obblighi imposti dalla specifica normativa applicabile, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge quei sedimenti di cui sia stata dimostrata la non pericolosità, secondo le linee guida che devono essere approvate dal governo, ove applicabile, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2 della legge 41/2010, del 29 dicembre, sulla protezione dell'ambiente marino, e sono ricollocati all'interno di acque superficiali, con le seguenti finalità: gestione delle acque e dei corsi d'acqua, creazione di nuove aree terrestri, prevenzione delle inondazioni o mitigazione degli effetti di inondazioni e siccità.

TITOLO II

Prevenzione dei rifiuti

Articolo 17. *Obiettivi della prevenzione dei rifiuti.*

1. Al fine di rompere il legame tra la crescita economica e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente associati alla produzione di rifiuti, le politiche di prevenzione dei rifiuti mirano a raggiungere un obiettivo di riduzione del peso dei rifiuti prodotti, secondo il seguente calendario:

- a) Entro il 2025, il 13 % in meno rispetto a quelli generati nel 2010;
- b) Entro il 2030, il 15 % in meno rispetto a quelli generati nel 2010.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti nel paragrafo precedente, sulla base delle informazioni disponibili, il governo fisserà obiettivi specifici di prevenzione e/o riutilizzo nei regolamenti per alcuni prodotti, in particolare per i prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).

TITOLO V

Riduzione dell'impatto ambientale di alcuni prodotti di plastica

Articolo 55. *Riduzione del consumo di alcuni prodotti di plastica monouso.*

1. Per i prodotti di plastica monouso inclusi nella parte A dell'allegato IV, è stabilito il seguente calendario per la riduzione dell'immissione sul mercato:

- a) Entro il 2026 si dovrà ottenere una riduzione del 50 % del peso rispetto al 2022;
- b) entro il 2030 si dovrà ottenere una riduzione del 70 % del peso rispetto al 2022.

2. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, tutti gli operatori coinvolti nella commercializzazione promuoveranno l'uso di alternative riutilizzabili o altro materiale non plastico. In ogni caso, a partire dal 1° gennaio 2023, per ogni prodotto di plastica elencato nella parte A dell'allegato IV e consegnato al consumatore dovrà essere applicato un prezzo differenziato sul biglietto di vendita.

Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica, di concerto con le comunità autonome, monitorerà la riduzione dei consumi di questi prodotti e, a seconda dei risultati, potrà proporre la revisione del calendario di cui sopra e altre possibili modalità di riduzione dei consumi, che devono essere stabilite mediante regolamento. Tali misure saranno proporzionate e non discriminatorie e saranno notificate alla Commissione europea ai sensi del regio decreto 1337/1999, del 31 luglio, al fine di ottemperare alle disposizioni della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.

3. I contenitori per alimenti dovranno essere considerati prodotti di plastica monouso quando, oltre a soddisfare i criteri elencati nella rispettiva definizione, la loro tendenza a diventare rifiuti dispersi, a causa del loro volume o dimensione, in particolare nel caso delle singole porzioni, svolge un ruolo decisivo. A tal fine verranno utilizzate le informazioni risultanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera k).

4. Per quanto riguarda i vassoi di plastica che sono imballaggi e non rientrano nell'allegato IV, e i prodotti di plastica monodose, gli anelli di plastica che consentono di raggruppare più imballaggi singoli e i bastoncini di plastica utilizzati nel settore

alimentare come elementi di sostegno dei prodotti (bastoncini per dolci, gelati e altri prodotti), tutti di plastica non compostabile, gli operatori coinvolti nella loro commercializzazione compiranno progressi nella riduzione del loro consumo sostituendo preferibilmente questi prodotti di plastica con alternative riutilizzabili e altri materiali come plastica compostabile, legno, carta o cartone, tra gli altri.

Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica monitorerà la riduzione dei consumi di questi prodotti e, a seconda dei risultati, potrà stabilire altre misure normative volte a ottenere una riduzione significativa, in particolare l'istituzione di un calendario per la riduzione.

5. Il ministero per la Transizione ecologica e la sfida demografica redigerà una relazione in merito a tutte le misure adottate ai sensi del presente articolo, la trasmetterà alla Commissione europea e la metterà a disposizione del pubblico.

Articolo 56. *Divieto di alcuni prodotti di plastica.*

È vietata l'immissione sul mercato dei seguenti prodotti:

- a) Prodotti di plastica di cui all'allegato IV, parte B;
- b) Qualsiasi prodotto di plastica realizzato in plastica oxo-degradabile;
- c) microsfere di plastica di dimensioni inferiori a 5 millimetri aggiunte intenzionalmente.

In relazione alla restrizione di cui al punto c), si applicano le disposizioni dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre (Regolamento REACH).

Articolo 57. *Requisiti di progettazione per contenitori di plastica per bevande.*

1. A partire dal 3 luglio 2024, potranno essere immessi sul mercato solo i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell'allegato IV, i cui tappi e coperchi rimangono attaccati al contenitore durante la fase di utilizzo previsto di detto prodotto. A tal fine, i tappi e i coperchi in metallo con sigilli in plastica non saranno considerati plastica.

I prodotti di cui sopra saranno considerati conformi alle disposizioni del presente paragrafo se fabbricati in conformità alle norme armonizzate adottate a livello comunitario a tal fine.

2. A partire dal 1° gennaio 2025 potranno essere immesse sul mercato solo bottiglie in polietilene tereftalato (di seguito: "bottiglie in PET") di cui alla parte E dell'allegato IV, contenenti almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolata come media di tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato.

3. A partire dal 1° gennaio 2030 potranno essere immesse sul mercato solo le bottiglie di cui alla parte E dell'allegato IV che contengono almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolata come media di tutte quelle bottiglie immesse sul mercato.

4. I sistemi istituiti per ottemperare agli obblighi stabiliti nell'ambito della responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio sanciscono misure per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, facilitando la disponibilità di materiali di qualità e quantità sufficienti.

Tra le altre misure, una parte del PET recuperato dovrebbe essere utilizzata per la produzione di PET riciclato, al fine di rispettare gli obiettivi stabiliti in questo articolo e altri che potrebbero essere stabiliti in sede di regolamentazione per altri imballaggi.

5. Le bottiglie di plastica di cui ai paragrafi 2 e 3 potranno contenere informazioni sulla percentuale di plastica riciclata che contengono.

6. Il comitato di coordinamento dei rifiuti può occuparsi, nell'ambito del gruppo di lavoro competente, della definizione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi stabiliti in questo articolo e prenderà in considerazione la promozione dello sviluppo di un mercato secondario per il PET riciclato in Spagna.

Articolo 58. *Requisiti di marcatura per determinati prodotti di plastica monouso.*

1. I prodotti di plastica monouso di cui all'allegato IV, parte D, immessi sul mercato dovranno essere contrassegnati in modo chiaramente visibile, chiaramente leggibile e indelebile, conformemente alle specifiche di marcatura armonizzate di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione, del 17 dicembre 2020, recante norme sulle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'impatto ambientale di determinati prodotti di plastica.

Questa marcatura informa i consumatori sulle opzioni di gestione dei rifiuti appropriate per il prodotto o sui mezzi di smaltimento dei rifiuti da evitare per quel prodotto, in linea con la gerarchia dei rifiuti; nonché sulla presenza di plastica nel prodotto e sul conseguente impatto ambientale negativo derivante dall'abbandono dei rifiuti dispersi o da mezzi di smaltimento inadeguati per il prodotto nell'ambiente.

2. Le disposizioni del presente articolo relative ai prodotti del tabacco si aggiungeranno a quelle previste dal regio decreto 579/2017, del 9 giugno.

3. Fatto salvo quanto stabilito a livello comunitario, nel caso della marcatura dei prodotti a risciacquo certificati in conformità alla norma UNE 149002:2019, tale marcatura deve essere conforme ai requisiti imposti da tale norma.

Articolo 59. Raccolta differenziata di bottiglie di plastica.

1. I seguenti obiettivi sono stabiliti per la raccolta differenziata dei prodotti di plastica di cui alla parte E dell'allegato IV al fine di destinarli al riciclaggio:

- a) Entro e non oltre il 2023, il 70 % in peso dei prodotti immessi sul mercato;
- b) Entro e non oltre il 2025, il 77 % in peso dei prodotti immessi sul mercato;
- c) Entro e non oltre il 2027, il 85 % in peso dei prodotti immessi sul mercato;
- d) Entro e non oltre il 2029, il 90 % in peso dei prodotti immessi sul mercato.

L'immissione sul mercato di questi prodotti potrà essere considerata equivalente alla quantità di rifiuti generati da questi prodotti, compresi quelli dispersi, nello stesso anno.

2. Nel caso in cui gli obiettivi fissati per il 2023 o il 2027 non vengano raggiunti, a livello nazionale, entro due anni verrà implementato su tutto il territorio un sistema di deposito, rimborso e restituzione di questi imballaggi per garantire il raggiungimento degli obiettivi per il 2025 e il 2029, in conformità con le disposizioni della normativa sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Per l'implementazione di questi sistemi, oltre alle bottiglie di plastica, potranno essere inclusi altri imballaggi e rifiuti di imballaggio, in modo da garantire la fattibilità tecnica, ambientale ed economica.

Articolo 60. Regimi di responsabilità estesa del produttore.

1. Il governo stabilirà mediante regolamento i regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell'allegato IV. Tale regime dovrà essere istituito prima del 1° gennaio 2025 per i prodotti di plastica monouso diversi dagli imballaggi di cui all'allegato IV, parte F, paragrafo 1 e per i prodotti di cui alla parte F, paragrafo 2, punti 1 e 2, e prima del 6 gennaio 2023 per gli altri prodotti di cui all'allegato IV, parte F, paragrafi 1 e 2, punto 3.

2. Nei regimi di responsabilità estesa del produttore sviluppati per i prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato IV, parte F, paragrafo 1, i produttori di prodotti di plastica monouso sosterranno oltre ai costi stabiliti ai sensi dell'articolo 43, i seguenti costi nella misura in cui non siano già inclusi:

- a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 61;
- b) i costi della raccolta dei rifiuti provenienti da prodotti smaltiti nei sistemi pubblici di raccolta, compresi l'infrastruttura e il suo funzionamento, nonché del successivo trasporto e trattamento dei rifiuti; e
- c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.

3. In relazione ai regimi di responsabilità sviluppati per i prodotti di plastica elencati nell'allegato IV, parte F, paragrafo 2 in conformità al titolo IV, i produttori di prodotti dovranno sostenere almeno i seguenti costi:

- a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 61;
- b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi, compresa la pulizia delle infrastrutture igienico-sanitarie e di depurazione, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
- c) i costi per la raccolta di dati e informazioni, sia per la raccolta regolare che per la raccolta ad hoc per gli scarichi non frequenti o per i rifiuti nell'ambiente.

Nel caso dei prodotti del tabacco, i loro produttori sosterranno anche i costi della raccolta dei rifiuti provenienti da tali prodotti smaltiti nei sistemi pubblici di raccolta, compresi l'infrastruttura e il suo funzionamento, nonché del successivo trasporto e trattamento dei rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati. Possono anche includere i costi associati alle misure per lo sviluppo di alternative e alle misure di prevenzione al fine di ridurre la produzione di rifiuti e aumentare il loro recupero di materiale.

4. I costi da coprire ai sensi dei paragrafi 2 e 3 non supereranno i costi necessari per fornire tali servizi in modo economicamente efficiente e sono determinati in modo trasparente tra gli operatori coinvolti. I costi di rimozione dei rifiuti dispersi saranno limitati alle attività regolarmente intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo verrà sviluppata in modo tale che i costi per la rimozione dei rifiuti dispersi possano essere stabiliti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, i contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti dispersi potranno essere determinati stabilendo adeguati importi fissi pluriennali.

5. Il governo svilupperà mediante regolamento regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca in conformità alle disposizioni del titolo IV prima del 1° gennaio 2025. In tale regolamentazione sarà fissato un tasso di raccolta minimo nazionale per il riciclaggio dei rifiuti degli attrezzi da pesca contenenti plastica e saranno stabilite le misure necessarie per effettuare il monitoraggio degli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato, nonché dei rifiuti raccolti. I produttori di attrezzi da pesca devono sostenere i costi della raccolta differenziata dei rifiuti degli attrezzi da pesca contenenti plastica che sono stati consegnati a impianti autorizzati per la loro raccolta, come gli appositi impianti portuali di raccolta ai sensi del regio decreto 1381/2002, del 20 dicembre, o altri sistemi di raccolta equivalenti al di fuori dell'ambito di applicazione di tale regio decreto, e le

spese del loro successivo trasporto e trattamento, nonché quelle di sensibilizzazione, derivanti dall'articolo 61.

I requisiti adottati ai sensi del presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti dei pescherecci ai sensi delle normative dell'Unione europea e nazionali sugli impianti portuali di raccolta.

Articolo 61. Misure di sensibilizzazione.

1. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per informare i consumatori e incoraggiarli a comportarsi in modo responsabile, in particolare i giovani, al fine di ridurre l'abbandono dei rifiuti dispersi di prodotti di plastica monouso di cui all'allegato IV, parte F, e di prodotti per l'igiene femminile di cui all'allegato IV, parte D, punto 1.
2. Analogamente adottano misure per informare i consumatori dei prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo precedente e gli utilizzatori di attrezzi da pesca contenenti plastica su quanto segue:
 - a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, sistemi di riutilizzo e opzioni di gestione dei rifiuti disponibili per i prodotti di plastica monouso e per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché le migliori pratiche per una sana gestione dei rifiuti attuate in conformità all'articolo 7;
 - b) l'impatto ambientale e in particolare sull'ambiente marino dell'abbandono dei rifiuti dispersi e di altre forme inadeguate di smaltimento di tali prodotti di plastica monouso e degli attrezzi da pesca contenenti plastica; e
 - c) l'impatto sulla rete fognaria dello smaltimento improprio dei rifiuti provenienti da tali prodotti di plastica monouso.
3. Nell'adottare le misure di cui sopra, sarà possibile collaborare con le organizzazioni dei consumatori e degli utenti.

Articolo 62. Coordinamento delle misure.

1. Le misure adottate in applicazione del presente titolo costituiscono parte integrante dei programmi di intervento stabiliti in conformità ai regolamenti sulla protezione dell'ambiente marino, ai regolamenti sulle acque e ai regolamenti sugli impianti portuali di raccolta. Queste misure sono coerenti con detti programmi e piani.
2. Le misure adottate in applicazione degli articoli da 55 a 60 dovranno essere conformi alla legislazione alimentare dell'Unione europea per garantire che l'igiene e la sicurezza degli alimenti non siano compromesse, e l'uso di alternative sostenibili alla plastica monouso deve essere incoraggiato, ove possibile, per i materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

ALLEGATO IV

Prodotti di plastica monouso

- A. Prodotti di plastica monouso soggetti a riduzione:
- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi.
 - 2) Contenitori per alimenti, come scatole, con o senza coperchio, utilizzati per contenere alimenti:
 - a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
 - c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.
- B. Prodotti di plastica monouso soggetti a restrizioni all'immissione sul mercato:
- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regio decreto 1591/2009, del 16 ottobre, che disciplina i dispositivi medici
 - 2) Posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette).
 - 3) Piatti.
 - 4) Cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione del regio decreto 1591/2009, del 16 ottobre.
 - 5) Agitatori per bevande.
 - 6) Aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi.
 - 7) Contenitori per alimenti di cui alla parte A, punto 2 in polistirene espanso.
 - 8) Contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
 - 9) Tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
- C. Prodotti di plastica monouso soggetti a requisiti di progettazione ecocompatibile:
- Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:
- a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
 - b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione, che sono in forma liquida.

D. Prodotti di plastica monouso soggetti a requisiti di marcatura:

- 1) Assorbenti, tamponi e applicatori per tamponi.
- 2) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico.
- 3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.
- 4) Tazze per bevande.

E. Prodotti di plastica monouso soggetti a raccolta differenziata e requisiti di progettazione ecocompatibile:

Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:

- a) le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica;
- b) le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, che sono in forma liquida.

F. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 60 sulla responsabilità estesa del produttore e all'articolo 61 sulle misure di sensibilizzazione:

1. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 60, paragrafo 2, sulla responsabilità estesa del produttore:

1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

- a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
- b) generalmente consumati direttamente dal recipiente;
- c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

2) Pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione.

3) Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica.

4) Tazze per bevande e relativi tappi e coperchi.

5) Sacchetti di plastica in materiale leggero come definiti nel regio decreto 293/2018, del 18 maggio.

2. Prodotti di plastica monouso soggetti all'articolo 60, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore:

1) Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale e per uso domestico

2) Palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori

3) Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.